



nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale (artt.104 e 105 CCII).

In particolare:

- a) la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e insolvenza risulta approvata e sottoscritta a norma dell'art.120 CCII (è depositato in data 8.3.23, sub doc.1, nella forma notarile, il cd
- VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO ---
-- EX ART. 120-BIS DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, n. 14 ----
- b) il ricorso contiene una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, poi aggiornata alla data del 31.1.23, con successive relazione di situazione finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- c) il debitore ha depositato una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art.94 co.c2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale;

E' inoltre stata depositata l'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 e ciò entro il termine assegnato ex art.44 co.1 CCII., ossia risultano depositati, tra gli altri: stato particolareggiato ed estimativo delle attività della Società; certificazione sui debiti fiscali; richiesta certificazione sui debiti fiscali aggiornata; DURC; certificazione debiti contributivi INPS e richiesta a INAIL; elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso della Società con l'indicazione dei beni e del titolo da cui sorge il diritto; relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore al deposito della Domanda con Riserva; Piano di Concordato; Attestazione ex art. 87, comma 3, CCII; Offerta di OPC; Proposta di trattamento dei crediti tributari.

In questa sede il Tribunale è chiamato ad operare una valutazione, *in primis* ed in termini generali, che la proposta sia conveniente per i creditori (quando il piano è formato in continuità, questa convenienza si risolve in **assenza di pregiudizio** (art. 7 I co lett. c) CCII: 2. *Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che: a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile; b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori).*

Una volta depositata la domanda di concordato, il Tribunale procede difatti ad un giudizio preliminare per l'assunzione del decreto di ammissione (art.47 CCII), operando *in primis* le verifiche preliminari circa: 1-i requisiti formali di sottoscrizione della domanda e la documentazione allegata; 2-i presupposti processuali relativi a competenza, legittimazione; 3-presupposti soggettivi; 4-presupposto oggettivo dello stato di crisi o di insolvenza; 5- il deposito della relazione attestativi e che dalla relazione risulti che i dati aziendali siano veridici e che il piano sia fattibile.

Tuttavia, anche alla luce del dato testuale dell'art.47, si deve ritenere che il vaglio di ammissibilità della domanda di accesso al cp sia più articolato (anche in relazione al tipo di concordato) ossia il Tribunale valuterà (art.47 I co CCII):

a) in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;



*b) in caso di concordato in continuità aziendale, la **ritualità della proposta**. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile **se il piano è manifestamente inidoneo** alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.*

Dunque, con riguardo al concordato in continuità, la nuova disciplina richiede la convenienza per i creditori ma in via specifica, quando il piano è formato in continuità, questa convenienza si risolve in **assenza di pregiudizio** (art. 7 CCII) e, più specificatamente, **l'assenza di manifesta inidoneità alla soddisfazione proposta e alla conservazione dei valori aziendali**.

Si è osservato in dottrina: *Quando il piano si fonda sulla **continuità aziendale**, il giudizio si arresta alla **ritualità** della proposta, da intendersi come controllo di mera legittimità e ciò perché, in aderenza alle prescrizioni della Direttiva 2019/1023, il legislatore ha voluto privilegiare le proposte di concordato che, almeno in astratto, conservano il valore dell'impresa. Tuttavia, al fine di evitare l'apertura di procedimenti velleitari, sebbene non si faccia luogo ad un giudizio di fattibilità del piano (particolarmente complesso stante la volatilità degli scenari economici), **la domanda è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori**, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali. I due pilastri del concordato devono, da subito, rivelarsi non irrealizzabili.*

In sostanza, nella fase di apertura del cp, il vaglio del Tribunale si concentra essenzialmente su profili di ammissibilità, anzitutto giuridica, della domanda di accesso, senza sindacare la fattibilità (economica) del piano, se non quanto appaia manifestamente inidoneo a conseguire quel che viene prospettato (è certamente esclusa in tale fase una disamina sulla convenienza o meno della proposta, rimessa ai creditori, e salvo il contenuto del giudizio di omologazione, sede peraltro in cui non si esclude che possa procedersi ad un identico controllo di quanto già è già stato esaminato in sede di apertura, posto che il decreto reso ex art.47 CCII non esclude affatto che un identico controllo sia eseguito in occasione dell'omologazione, così come il controllo sul piano avrà ad oggetto nuovamente la fattibilità del concordato nei limiti indicati nell'art. 47 CCII, oltre poi alla corretta formazione delle classi, ciò che si traduce nella verifica che: -- le classi non alterino l'ordine delle prelazioni, -- all'interno di ciascuna classe il trattamento sia paritario; -- la proposta abbia rispettato le regole che impongono al debitore la suddivisione dei creditori in classi (artt. 84 e 85 CCII).

In base al dato testuale della norma in esame, si pone in evidenza la diversità di valutazione tra il caso di concordato liquidatorio (I c. lett.a norma citata), in cui il Tribunale verifica l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano intesa come "*non manifesta inattitudine*" del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, con il caso invece di concordato in continuità aziendale (I co lett.b), in cui il Tribunale verifica la "*ritualità*", ciò dunque risultando necessario e sufficiente all'apertura, salvo in ogni caso la "*manifesta inidoneità*" alla soddisfazione dei creditori (il che comporterebbe comunque l'inammissibilità della domanda di accesso al concordato). Appare quindi indicato un giudizio di verifica da parte del Tribunale nel primo caso sulla scorta di una non manifesta presenza (assenza) di elementi indicativi di inettitudine, nel secondo sulla scorta di una evidenza (presenza manifesta) di elementi di inidoneità. Dunque, è sempre sindacabile (e la domanda sarebbe inammissibile) il piano manifestamente inidoneo e inadeguato alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali e dunque la proposta concordataria totalmente



implausibile (dove il piano rappresenta il mezzo attraverso il quale il debitore è in grado di formulare la proposta. Le strette interconnessioni fra piano e proposta comportano che uno stesso aspetto possa essere riguardato sia come elemento del piano che come oggetto della proposta).

Ciò posto, si procede dunque alla disamina ex art. 47, comma 1 lett. b) CCII, della ritualità della proposta, della regolarità della procedura e della completezza della documentazione depositata, nonché, in tema di concordato con continuità aziendale, alla verifica non meramente formale della idoneità o meno del piano, in quest'ottica dovendosi esaminare il controllo sul rispetto dell'ordine delle prelazioni, sulla formazione delle classi, sull'assicurazione a ciascuno dei creditori di un'utilità economicamente rilevante e, in definitiva ed al fine di evitare la diffusione di forme di abuso dello strumento concordatario in continuità in danno dei creditori e dell'economia nel suo complesso, anche la verifica che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza.

Si è difatti osservato che *E' altresì fondamentale un controllo effettivo sui requisiti d'accesso alla procedura ed in particolare sulla esistenza dei presupposti per qualificare il concordato quale concordato in continuità, alla luce del regime innegabilmente più favorevole disegnato per tale forma di concordato; è necessario, quindi, che la proposta ed il piano risultino operativamente percorribili e coerenti con il dichiarato fine del risanamento dell'impresa e della conservazione dei valori aziendali, oltre che in grado di assicurare la soddisfazione dei creditori in misura almeno pari all'alternativa liquidatoria. [...] Più precisamente, il tribunale deve valutare che se l'impresa è in crisi il piano consenta di evitare l'insolvenza e al contempo di superare la crisi; se l'impresa già si trova in situazione di insolvenza il piano deve essere in grado di rimuoverla.*

Ricondotto quanto sinora detto al caso di specie, letto il parere del cg ed esaminata l'attestazione, si osserva quanto segue.

La proposta concordataria e la documentazione sono accompagnate dalle relazioni di un professionista indipendente (dott. Luigi Spagnolo) **ex artt.87 co.3 e 88 co.2 CCII** (doc.22), avente ad oggetto l'attestazione della veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto ad impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

La società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano IN CONTINUITA' INDIRETTA, che prevede il realizzo dell'**attivo** della Società, sia mediante cessione dell'azienda in esercizio ad altra società operante nel medesimo settore che mediante la liquidazione diretta degli attivi non funzionali da parte dell'amministratore della Società, quale è stato ricostruito sulla scorta della contabilità e stimato alla data di deposito del ricorso per la concessione dei termini.

Con la memoria integrativa si sono apportate modifiche, talchè allo stato l'ATTIVO è il seguente:

Attivo	
Attivo patrimoniale societario	1.539.004
Cessione azienda	3.752.082
Totale attivo	5.291.086
Escrow a garanzia minor attivo	400.000
Escrow a garanzia maggior passivo	200.000
TOTALE	5.891.086



con previsione di incremento di €1.304,00 del fabbisogno finanziario e corrispondente incremento del corrispettivo offerto per l'acquisto dell'azienda.

Il PASSIVO complessivo esposto è di circa 21,2 milioni di cui 12,6 milioni per creditori chirografari.

La PROPOSTA prevede :

- (i) il **pagamento integrale** delle spese di procedura e degli altri oneri prededucibili;
- (ii) il **pagamento integrale** dei crediti assistiti da privilegio per professionisti e fornitori privilegiati; il debito privilegiato verso Medio Credito Centrale (allo stato, inserito come fondo), nonché dei debiti per accise EE (ex 52 TUA);
- (iii) nonché il **pagamento parziale** dei debiti tributari, **come infra indicato**
- (iv) il **declassamento parziale al chirografo** dei debiti tributari, con la costituzione di tre apposite classi per le quali è previsto il **pagamento in misura del 12%**;
- (v) la **classificazione al chirografo** dei debiti verso banche per la quota garantita da MCC per la quale è previsto il pagamento in misura del 10% (**salvo escussione della garanzia, a fronte della quale è stato appostato fondo al privilegio**);
- (vi) la classificazione al chirografo dei debiti verso clienti per la quale è previsto il pagamento in **misura del 10%**;
- (vii) il soddisfacimento dei **creditori chirografari**, con la suddivisione in due classi, per le quali è previsto il **pagamento in misura del 10%**;
- (viii) il soddisfacimento dei creditori **chirografari intercompany in misura del 5%**;
- (ix) l'appostazione di un **fondo indennizzo scioglimento contratti** superbonus in misura di euro 1,4 milioni, per il quale è previsto il pagamento in misura del 10%;
- (x) l'appostazione di un **fondo rischi chirografari in misura di euro 2,0 milioni, per il quale è previsto il pagamento in misura del 10%**

Quanto specificatamente al pagamento parziale dei debiti tributari, esso è previsto **come di seguito indicato**:

Classe			PASSIVO	%	PAGAMENTO	DEGRADATI
1	SPese IN PREDEDUZIONE		729.440	100%	729.440	
	CREDITORI PRIVILEGIATI	GRADO DI PRIVILEGIO	PASSIVO	%		
2	DEBITI V/PROFESSIONISTI	GENERALE EX ART 2751 BIS N. 2;	165.950	100%	165.950	
2	DEBITI FORNITORI (artigiani)	GENERALE EX ART 2751 BIS N. 5;	142.605	100%	142.605	
3	Dogane Accise Gas	SPECIALE	7.765	100%	7.765	
4	AdE dirette + canone RAI	GENERALE EX ART. 2752 CC	7.761.383	22%	1.707.504	6.053.879
5	AdE IVA	GENERALE EX ART. 2752 CC; 2778 N. 19	312.931	12,5%	39.116	273.815
	TOTALE DEBITI PRIVILEGIATI		8.390.634			
	DEBITI VERSO BANCHE PRIVILEGIATE (fondo)	GENERALE EX ART.8 BIS COMMA 3 L.33/2015	47.092	100%	47.092	

viene, altresì, previsto un fondo di euro 100.00,00 (con pagamento al 22%) per Erario privilegiato (dirette ed indirette).

La Proposta prevede la **suddivisione dei creditori in 13 classi** ossia:

Classe			PASSIVO	%	PAGAMENTO	DEGRADATI
1	SPese IN PREDEDUZIONE		729.440	100%	729.440	
	CREDITORI PRIVILEGIATI	GRADO DI PRIVILEGIO	PASSIVO	%		
2	DEBITI V/PROFESSIONISTI	GENERALE EX ART 2751 BIS N. 2;	165.950	100%	165.950	
2	DEBITI FORNITORI (artigiani)	GENERALE EX ART 2751 BIS N. 5;	142.605	100%	142.605	
3	Dogane Accise Gas	SPECIALE	7.765	100%	7.765	
4	AdE dirette + canone RAI	GENERALE EX ART. 2752 CC	7.761.383	22%	1.707.504	6.053.879
5	AdE IVA	GENERALE EX ART. 2752 CC; 2778 N. 19	312.931	12,5%	39.116	273.815
	TOTALE DEBITI PRIVILEGIATI		8.390.634			



CREDITORI CHIROGRAFARI		PASSIVO	%	PAGAMENTO
Classe 6	Priv. 2752, c. 3, AdE Dirette + canone RAI – 2752, c. 1, degradato	6.327.693	12%	768.683
Classe 7	AdR + AdE + Cam. Com	381.322	12%	45.759
Classe 8	Dogane	3.513.499	12%	421.620
Classe 9	Banche quota garantita MCC (v. fondo al privilegio)	47.092	10%	4.709
Classe 10	Clienti (saldo a debito)	169.284	10%	16.928
Classe 11	Fornitori (imprese minori)	132.816	10%	13.282
Classe 12	Fornitori (non imprese minori)	7.950.536	10%	795.054
Classe 13	Intercompany	471.566	5%	23.578
TOTALE		18.993.810		2.089.613

La DURATA del piano è indicata complessivamente in 5 anni dalla omologa; il versamento della prima tranche è previsto entro 10 giorni dalla definitività della omologazione.

In sintesi, il PIANO di Concordato verrà eseguito mediante:

- la gestione delle giacenze di cassa e di quelle presenti sui conti correnti bancari attivi, come sopra individuate;
- le attività utili e necessarie all'incasso dei crediti;
- la cessione dell'Azienda in esercizio e l'incasso del relativo corrispettivo;
- l'esecuzione dei pagamenti a favore dei creditori, secondo piani compatibili con le disponibilità finanziarie tempo per tempo esistenti.

Sono stati appostati adeguati fondi rischi.

I criteri con cui il debitore ha provveduto alla suddivisione appaiono corretti, in quanto rispettano i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici.

In particolare, a mente dell'art.85 CCII, commi 2 e 3: 2. *La suddivisione dei creditori in classi e' obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilita' diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.* 3. *Nel concordato in continuita' aziendale la suddivisione dei creditori in classi e' in ogni caso obbligatoria. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perche' non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi e le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, sono inserite in classi separate.*

A mente dell'art.84 CCII:

L'imprenditore di cui all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, puo' proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuita' aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attivita' ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o societa' da questi partecipate. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 296.

2. La continuita' aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuita' aziendale puo' essere diretta, con prosecuzione dell'attivita' d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se e' prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attivita' da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o piu' societa', anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo.

3. Nel concordato in continuita' aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilita' specificamente individuata ed economicamente valutabile, che puo' consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.

4. Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali.



5. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario.

6. Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

7. I crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile sono soddisfatti, nel concordato in continuità aziendale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente il valore di liquidazione. La proposta e il piano assicurano altresì il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2116, primo comma, del codice civile.

8. Quando il piano prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia già individuato, il tribunale nomina un liquidatore che, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.

9. Quando il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 91, comma 1.

► Trattandosi di un **concordato in continuità**, reputa il Collegio che sia osservata la previsione di cui all'art.84 co. 6 CCII, ossia: *6. Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.*

L'attestatore, pur indicando alcune criticità fondate sulla verifica della capacità finanziaria di GIR, ha attestato la ragionevolezza e fattibilità del piano come integrato anche in considerazione delle **ULTERIORI GARANZIE OFFERTE**.

In particolare, trattandosi di concordato in continuità, gli argomenti svolti a sostegno della funzionalità della prosecuzione dell'attività posta alla base del piano rispetto al **miglior interesse dei creditori** appaiono condivisibili, in quanto è stato evidenziato che: l'offerta vincolante di acquisto dell'Azienda da parte del terzo (OPC) prevede il pagamento di un corrispettivo congruo (oltre all'impegno a versare l'Escrow), con inoltre l'impegno di GIR a consegnare due fidejussioni a prima richiesta **per garantire l'intero importo del corrispettivo dell'Azienda**, con la conseguenza che parrebbe controllato il rischio di un possibile inadempimento agli obblighi assunti nella Nuova Offerta (le due fidejussioni dovranno sollecitamente essere costituite). Inoltre, in base alla offerta rivista, sarà attuabile una procedura competitiva, per valutare se vi siano sul mercato altri soggetti interessati all'acquisto, con conseguente possibile aumento del prezzo offerto o migliori condizioni per l'acquisto. La proposta concordataria garantisce una specifica utilità economica a tutto il ceto creditorio e garantisce la conservazione dei valori aziendali attraverso una prima fase di "continuità diretta" funzionale alla cessione dell'Azienda in esercizio al miglior offerente. Infine, l'alternativa alla procedura concordataria ossia la liquidazione giudiziale di One Power, causerebbe disgregazione del compendio aziendale e perdita del relativo avviamento e, soprattutto, la maggior parte dei crediti rimarrebbero insoddisfatti (in particolare, la gran parte dei crediti dell'Erario e integralmente quelli dei creditori chirografari).

Alla luce delle considerazioni che precedono la debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato.

Il Commissario Giudiziale procederà alle verifiche e alle comunicazioni ex art.104 CCII; procederà inoltre alle operazioni di cui all'art.105 I co CCII, con redazione e deposito di relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di



crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, deposito da effettuarsi almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita (infra) per il voto dei creditori.

Inoltre, il CG, in osservanza delle ulteriori previsioni di cui all'art.105 CCII:

2. Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.

3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.

4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.

5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

Nell'ambito degli accertamenti demandati all'organo commissariale, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella fallimentare con le sue potenzialità ivi comprese le possibili azioni instaurabili; dovrà verificarsi la pronta costituzione di fideiussioni da parte di GIR.

In definitiva, la proposta concordataria ed il correlativo piano depositati da ONE POWER &GAS SRL in data 8.3.23 ed integrati in data 19.4.23, risultano rispettivamente ammissibile e fattibile ed il concordato preventivo così proposto può essere dichiarato aperto.

P.Q.M.

visti gli artt. 45, 47 CCII co 1, 2 e 3, 105, e 107 CCII;

dichiara



con proposta e piano depositati in data 8.3.23 3 come integrati in data 19.4.23;

nomina

giudice delegato per la procedura la dott.ssa Luisa Vasile;

conferma

la nomina del commissario giudiziale dott.ssa Paola FERRARIS

stabilisce

il giorno **25.9.23 ore 9:00** ed il giorno **2.10.23 ore 20:00** quali date ed orari rispettivamente iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori da far pervenire telematicamente all'indirizzo di posta elettronica della procedura;

fissa

il termine perentorio del **5.6.2023** per il deposito nella cancelleria del tribunale da parte della proponente della somma ulteriore rispetto a quella già versata ex art. 44 co 1 lett.d) CCII fino alla concorrenza di Euro 30.000,00 al netto delle spese già versate per la fase in bianco, mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso BancaINTESA, chiarendo che il residuo andrà versato entro la data di scadenza del parere commissariale ex art. 105 CCII;

assegna



al Commissario termine di giorni 20 dalla comunicazione del presente decreto per le comunicazioni di cui all'art.104 CCII

manda

la cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla proponente e all'ufficio del Pubblico Ministero nonché per la sua trasmissione per estratto al locale ufficio del registro delle imprese.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 11/05/2023 .

Il Presidente
Dott. Luisa Vasile